

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BREGANZE

INDI

DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	855, 856
MIGLIORI	856
Disegno di legge (Discussione):	
Organizzazione e funzionamento dello Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia. (Approvato dalla II Commissione permanente del Se- nato). (3771)	856
PRESIDENTE	856, 857, 859, 861 862, 864, 865
AMATUCCI, <i>Relatore</i>	856, 862, 863
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	857 858, 859, 860, 864, 865
KUNTZE	858, 859, 862, 863
COMANDINI	858, 860
ANDREUCCI	860, 862, 863, 864
GUERRIERI EMANUELE	860, 862, 864
DEGLI OCCHI	860, 863
CAVALIERE	863
BERLINGUER	864
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	866
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):	
Ordinamento delle professioni di gior- nalista. (1563);	
PINTUS: Dell'ordine dei giornalisti. (1033)	866
PRESIDENTE	866, 867, 868, 871
COMANDINI	866, 870

	PAG.
PENNACCHINI	867
SCHIAVETTI	867, 870
MIGLIORI	868
PINNA	869
ANDREUCCI	869
BREGANZE, <i>Relatore</i>	870
MANNIBONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	870

La seduta comincia alle 9,35.

DANTE, *Segretario*, legge il processo ver-
bale della seduta precedente.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. In attesa dell'onorevole
Presidente, impegnato fuori sede, sempre s'in-
tende nell'ambito del Parlamento, nell'assu-
mere momentaneamente la presidenza dei la-
vori della nostra Commissione, faccio mia la
richiesta avanzata dall'onorevole Sottosegreta-
rio di Stato per la grazia e giustizia, propo-
nendo un'inversione dell'ordine del giorno,
nel senso di discutere subito il disegno di
legge n. 3771, concernente l'organizzazione e
il funzionamento dell'Ispettorato generale
presso il Ministero di grazia e giustizia. Sol-
tanto vorrei aggiungere una cosa. Poiché la

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1962

prosecuzione dell'esame del disegno di legge che figura al primo punto dell'ordine del giorno, riguardante l'ordinamento della professione di giornalista, è estremamente urgente, pregherei la Commissione di procedere nello svolgimento dei nostri lavori nel seguente modo: ascoltare la relazione dell'onorevole Amatucci sul disegno di legge n. 3771, e, quindi, ove si dovesse ravvisare una discussione che richieda molto tempo, sospendere l'esame dello stesso disegno di legge per riprendere il seguito della discussione del disegno di legge n. 1563 con l'esame, già iniziato nella precedente seduta, dei relativi articoli.

MIGLIORI. Signor Presidente, vorrei pregare di non dimenticare il disegno di legge n. 1562, relativo alla Istituzione di corti d'onore, del quale sono relatore, dato che, fra l'altro, è intimamente legato alla materia relativa alla categoria dei giornalisti. Ove si potesse procedere rapidamente all'esame anche di questo provvedimento, penso che sarebbe di grande vantaggio oltre che per la classe giornalistica anche per tutte le altre categorie interessate.

PRESIDENTE. Prendo nota della richiesta e ne riferirò al Presidente Cassiani appena sarà presente, auspicando che quanto prima possa essere presa concretamente in considerazione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3771).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia ».

Il provvedimento viene al nostro esame nel testo approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) del Senato della Repubblica nella seduta del 12 aprile 1962.

Il Relatore, onorevole Amatucci, ha facoltà di riferire alla Commissione.

AMATUCCI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il regio decreto 25 giugno 1940, n. 1212, vennero emanate le norme relative al riordinamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia.

La disciplina dettata dal suddetto provvedimento è oggi superata per varie ragioni, tra le quali meritano particolare menzione:

1°) le nuove norme che hanno modificato alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario circa le qualifiche dei magistrati;

2°) la creazione del Consiglio superiore della magistratura che può avvalersi, per le esigenze relative alle sue funzioni, dell'Ispettorato generale;

3°) le norme che hanno dato una diversa regolamentazione alla carriera dei cancellieri e dei segretari giudiziari.

Sorge, pertanto, la necessità di adeguare alle nuove norme l'assetto dell'Ispettorato generale costituito presso il Ministero di grazia e giustizia allo scopo, anche, di renderne più snello e sollecito il funzionamento; per consentire allo stesso di esercitare un più frequente ed efficace controllo sull'attività degli uffici giudiziari che io vorrei più intenso e frequente sia per accertare le lacune e le deficienze del funzionamento di alcuni uffici giudiziari sia per migliorarne la organizzazione con i rimedi opportuni.

L'Ispettorato generale deve procedere, quando se ne rilevi la necessità, ad inchieste amministrative per l'accertamento delle responsabilità, talvolta rilevanti, di magistrati, di cancellieri e di ufficiali giudiziari, inchieste che dovranno essere condotte con maggiore sollecitudine di quanto avviene oggi e per le quali, a volte, trascorre un tempo eccessivamente lungo.

Intendo chiarire espressamente che questo non significa che l'Ispettorato generale non abbia fatto fino ad oggi il suo dovere, e che non debba essere dato atto ai magistrati investiti della delicata funzione di avere assolto, anche con sacrificio personale, il loro compito. Questo non mi dispensa, però, dall'affermare che i risultati conseguiti non sono stati sempre soddisfacenti, la qual cosa in particolare è dovuta alla insufficienza del personale e al numero delle inchieste disciplinari, che praticamente hanno impedito di effettuare ogni triennio, come dice la legge, le verifiche periodiche di ogni ufficio giudiziario. La legge prevede anche delle ispezioni straordinarie, che sono state in pratica ridotte a zero o ad un numero molto limitato. Il disegno di legge intende eliminare gli inconvenienti accennati, con disposizioni dirette a ridurre al minimo la possibilità di lasciar scoperti i posti dell'organico dei magistrati ispettori, aumentando di un'unità tale organico nella categoria dei magistrati di Corte d'appello ed assegnando all'ufficio di segreteria un magistrato di tri-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1962

bunale, ai sensi dell'articolo 7, comma 8°), della legge 23 ottobre 1960, n. 1166, che prevede aumenti della pianta organica, e in base alla possibilità prevista dall'attuale disegno di legge di aumentare ulteriormente il numero dei funzionari ispettori, qualora le necessità del servizio ispettivo lo richiedessero. Tutto questo consentirà, secondo me, da una parte di effettuare nel triennio le verifiche periodiche, e dall'altra di effettuare un più vigile controllo.

I primi sei articoli del disegno di legge riguardano l'organico dell'ispettorato generale e le varie destinazioni e conferimenti di funzioni; gli articoli da 7 a 11 contengono l'indicazione del modo di effettuare le verifiche e dei compiti affidati all'ispettorato, mentre l'articolo 12 riguarda l'inchiesta amministrativa eventualmente disposta dal Ministro di grazia e giustizia sul personale appartenente all'ordine giudiziario e su qualsiasi altra categoria di persone dipendente dal Ministero di grazia e giustizia. Infine gli articoli 13 e 14 dettano disposizioni finali.

Io desidero solo far rilevare che l'articolo 1 del disegno di legge modifica le qualifiche dei magistrati addetti all'ispettorato, in quanto le adegua a quelle usate per le altre magistrature dell'amministrazione civile dello Stato, approvate con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1956, n. 3: e cioè ispettore generale capo, che l'ex grado IV, e ispettore generale che è l'ex grado V; fatta eccezione nel nostro caso per le qualifiche di capo dell'ispettorato generale e vice capo dell'ispettorato generale, che sono l'ex grado III e che non trovano corrispondenza nella gerarchia dell'Amministrazione dello Stato. È da rilevare che il numero 2°) dell'articolo 1 rende possibile destinare alle funzioni di vice capo dell'ispettorato generale anche un magistrato di cassazione senza funzioni direttive, e questo per evitare che, in mancanza di aspiranti al posto in sott'ordine, abbiano a verificarsi vacanze prolungate nell'organico dell'ufficio. Allo stesso fine è stato modificato l'articolo 2 della legge del 1940. L'articolo prevede che i magistrati addetti all'ispettorato generale sono collocati fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario, che riguarda il conferimento di incarichi speciali, invece che ai sensi dell'articolo 156 che riguarda gli incarichi del Ministero. La natura di questi compiti rende necessario il loro stabile inquadramento nell'organico ministeriale, ad evitare che i posti ad essi riservati siano affidati ad altri magistrati per incarichi speciali. L'articolo 3 del disegno di legge ri-

guarda la disciplina dell'organico dell'ufficio di segreteria, che si compone di quattro funzionari di cancelleria, e in più è prevista l'assegnazione di sei dattilografi giudiziari per l'espletamento del lavoro di compilazione delle relazioni.

Gli articoli 4 e 5 riflettono i funzionari adibiti al servizio ispettivo, stabilendo che all'ispettorato sono assegnati dieci cancellieri capi di Corte di appello o segretari capi di Procura generale, con funzioni di ispettore superiore delle cancellerie, e quattordici cancellieri capi di tribunale o segretari capi di Procura della Repubblica con le funzioni di ispettori delle cancellerie. Con la legge del 1940 che noi abrogiamo erano previsti dodici cancellieri, che venivano assegnati alle circoscrizioni che sono indicate nella tabella B). Oltre a tale personale stabile è stata prevista la possibilità da parte del Ministero di poter destinare temporaneamente dei funzionari in soprannumero, non più di sei, con le funzioni di ispettori delle cancellerie. Per poter essere destinati a tali funzioni, questi funzionari devono avere una anzianità di servizio non inferiore ai quindici anni, mentre la legge precedente stabiliva venti anni.

Gli altri articoli riguardano la denuncia e anche la procedura che deve essere seguita per l'esecuzione di inchieste.

È un disegno di legge che il Senato ha approvato, per cui credo che da parte dei colleghi non vi possano essere osservazioni. Pertanto io mi auguro che la Commissione voglia dare la sua approvazione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo disegno di legge con alcuni emendamenti che furono apportati dal Senato, fu allora approvato all'unanimità per cui mi augurerei che la stessa unanimità possa esservi anche in questa Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiarazione è chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(*Organico dell'ispettorato generale*).

L'ispettorato generale preso il Ministero di grazia e giustizia è posto alla dipendenza diretta del Ministro Guardasigilli ed è costituito:

1°) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di capo dell'ispettorato generale;

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1962

2°) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo ovvero da un magistrato di Corte di cassazione, con le funzioni di vice capo dell'ispettorato generale;

3°) da tre magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;

4°) da quattro magistrati di Corte di appello, con le funzioni di ispettori generali;

5°) da un magistrato di tribunale con funzioni amministrative.

KUNTZE. Purtroppo noi vediamo anche in questa occasione — non è una novità — come un magistrato di grado elevato, un magistrato della Corte di cassazione, venga stornato da quelle che sono le sue funzioni di magistrato, per essere adibito a funzioni esclusivamente o quasi esclusivamente amministrative. Il che aggrava ancora di più quella situazione di carenza che esiste, specialmente presso la Corte di cassazione.

Ripeto, niente di nuovo.

Altre volte, in sede di discussione di bilancio, ebbi a prospettare l'opportunità che ai servizi amministrativi del Ministero di grazia e giustizia, venisse destinato personale amministrativo, in modo da evitare, salvo che per qualche particolare ramo di servizio, che i magistrati venissero distratti da quelle che sono le loro naturali funzioni.

Pur non esprimendo un voto contrario a questo disegno di legge, mi permetto di rinnovare le riserve che già altre volte ebbi ad esprimere.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Kuntze, sull'articolo primo desidererei far presente — in merito all'osservazione da lei fatta — che anzi l'inconveniente viene diminuito perché attualmente sono previsti due magistrati di grado III, mentre col nuovo disegno di legge viene ridotto ad uno. Il problema del personale lo esamineremo in sede di coordinamento, trattandosi di problema molto complesso dato che sono i funzionari stessi che non vogliono gli amministrativi.

KUNTZE. Lo stesso fenomeno avviene nel Ministero della pubblica istruzione che l'onorevole Bosco conosce meglio di me.

CAMANDINI. Non avrei preso la parola se il collega Kuntze non l'avesse presa prima di me.

Approvo il disegno di legge in quanto la situazione attuale risulterà migliorata; ma se debbo fare delle osservazioni di principio, non solo condivido quella dell'onorevole Kuntze, ma ne faccio anche un'altra ed è

questa: le funzioni ispettive non dovrebbero essere attribuite al Ministero ma al Consiglio superiore. È un'affermazione — questa — che non avrei fatto se non avessimo portato sul piano della discussione questa faccenda. Ho voluto fare soltanto un'affermazione di principio e su questa insisto, pur dichiarando che voterò il disegno di legge.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma per applicare un simile principio dovremmo modificare la Costituzione perché è essa che conferisce al Ministro il potere di deferimento al Consiglio di disciplina.

PRESIDENTE. Tenendo conto delle osservazioni espresse dai colleghi e delle assicurazioni del Ministro che il tema verrà riesaminato in sede di coordinamento, passiamo all'esame degli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

(Destinazione di magistrati all'ispettorato generale).

I magistrati addetti all'ispettorato generale sono destinati al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative e sono collocati fuori del ruolo organico della Magistratura, ai sensi dell'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Per effetto della disposizione di cui al precedente comma, la pianta organica dei magistrati in servizio al Ministero, stabilita dalla tabella N annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge; i magistrati collocati fuori del ruolo organico ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, sopra citato, non possono, in ogni caso, superare il numero di venticinque.

La destinazione dei magistrati all'ispettorato ha luogo a termini dell'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

I posti assegnati in organico all'ispettorato non possono essere utilizzati per altri uffici del Ministero.

Questa volta vorrei chiedere io un chiarimento sul significato del terzo comma dell'articolo, il quale stabilisce che la destinazione dei magistrati all'ispettorato ha luogo a termini dell'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1962

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Significa che deve essere richiesto l'assenso del Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Ringrazio per il chiarimento, e non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura degli articoli successivi che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 3.

(Ufficio di segreteria).

Ai servizi di segreteria dell'ispettorato generale sono addetti quattro funzionari di cancelleria, assegnati al Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 7, settimo comma, dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e sei dattilografi giudiziari.

La direzione dell'ufficio è affidata ad un funzionario di cancelleria della carriera direttiva.

(È approvato).

ART. 4.

(Funzionari adibiti al servizio ispettivo).

All'ispettorato generale sono destinati per il servizio delle ispezioni dieci cancellieri capi di Corte di appello o segretari capi di Procura generale con le funzioni di ispettore superiore delle cancellerie e quattordici cancellieri capi di tribunale o segretari capi di Procura della Repubblica con le funzioni di ispettori delle cancellerie; essi vengono assegnati alle circoscrizioni ispettive stabilite nella tabella B allegata alla presente legge.

Ove esigenze di servizio lo richiedano, il Ministro può destinare all'ispettorato generale, temporaneamente ed in aggiunta alla pianta organica prevista dal comma precedente, altri cancellieri capi di tribunale o segretari capi di Procura della Repubblica fino a raggiungere il numero di sei, conferendo ai medesimi le funzioni di ispettori delle cancellerie ed assegnandoli in soprannumero alle circoscrizioni ispettive indicate nella tabella B. Tali funzionari saranno scelti dall'organico del Ministero di grazia e giustizia o degli uffici giudiziari, avuto riguardo alle necessità dei rispettivi servizi.

I funzionari di cui ai commi precedenti per essere destinati all'ispettorato debbono aver compiuto quindici anni di servizio effettivo negli uffici giudiziari; non possono essere assegnati a quelle circoscrizioni ispettive, nelle quali abbiano esercitato nell'ultimo quinquennio funzioni di cancelliere o di segretario.

Gli ispettori superiori e gli ispettori delle cancellerie dipendono dal capo dell'ispettorato generale o da chi ne fa le veci. Essi hanno il proprio ufficio presso le Corti di appello indicate nell'allegata tabella B, alle quali sono addetti soltanto ai fini amministrativi ed ispezionano, di norma, gli uffici giudiziari compresi nella circoscrizione cui sono stati assegnati.

(È approvato).

ART. 5.

(Conferimento delle funzioni ispettive).

Le funzioni ispettive ai funzionari di cancelleria e di segreteria posti alle dipendenze dell'ispettorato generale sono conferite con decreto del Ministro.

(È approvato).

ART. 6.

(Promozioni di funzionari con incarico ispettivo).

L'effettivo esercizio delle funzioni ispettive alle dipendenze dell'ispettorato generale è parificato al servizio prestato negli uffici giudiziari, ai fini del computo del biennio richiesto dall'articolo 44, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, per poter partecipare al concorso speciale ed allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a cancelliere capo di Corte di appello o a segretario capo di Procura generale.

La Commissione centrale di scrutinio, nella valutazione della qualità del servizio prestato dai funzionari di cancelleria o segreteria ai fini di cui all'articolo 30, terzo comma, della predetta legge, terrà in particolare considerazione il lodevole esercizio delle funzioni ispettive.

KUNTZE. Signor Presidente: anche qui una riserva di ordine platonico perché mi sembra che in avvenire questa questione dovrà essere riesaminata; perché anche se la equiparazione fra le funzioni amministrative

e quelle prestate negli uffici giudiziari può essere dettata da motivi di equità, essa, però, non regge sul piano della effettiva capacità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, sulla base del fatto che questi funzionari effettivamente non possono servire negli uffici giudiziari.

Quindi, sempre riallacciandomi a quella certa riserva da me formulata sull'articolo 1, vorrei rivolgere la preghiera all'onorevole Ministro che di queste mie osservazioni, si tenga conto quando si procederà ad una riorganizzazione dell'intero servizio giudiziario e, con esso, anche dei servizi di cancelleria!

ANDREUCCI. Vorrei fare un'osservazione di fondo dicendo subito ch'io ritengo poco opportuna l'ultima parte dell'articolo 6. Mi chiedo, infatti, perché mai, nella valutazione della qualità del servizio prestato, la Commissione centrale di scrutinio dovrebbe tenere in particolare considerazione il lodevole esercizio delle funzioni ispettive!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La risposta è semplice. La questione di fondo certamente esiste. Se potessimo creare ruoli amministrativi presso il ministero sono convinto che cadrebbe l'applicazione della norma per i cancellieri come cadrebbe quella per i magistrati.

Ma, poiché la legge del '60 attribuisce un certo coefficiente per questo servizio particolare nella promozione, avviene di conseguenza che i cancellieri addetti al servizio ispettivo, e che fanno l'ispezione proprio nei confronti dei cancellieri, abbiano lo stesso trattamento; altrimenti nessuno verrebbe se messo in condizioni di inferiorità.

Ma, ripeto, anche nella legge generale è previsto tutto questo. Certo, il comma si applica in quanto già ci sia questo lodevole servizio. Così, se esiste, come avviene del resto per la Corte dei conti, per il capo ufficio, la legge del '60 entra in funzione.

Quindi, con questi chiarimenti, io mi auguro che l'onorevole Andreucci non voglia insistere nella sua richiesta, altrimenti verremo a creare una disparità, a mio giudizio, non opportuna.

ANDREUCCI. Ho l'impressione che questo venga ad aggravare la situazione!

KUNTZE. Insomma, a quanto mi è stato dato di capire attraverso le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, sembrerebbe che quella dizione dell'ultimo comma dell'articolo 6, sulla quale ha giustamente richiamato l'attenzione della Commissione l'onorevole Andreucci, non costituirebbe un titolo particolare di

merito nei confronti degli altri, ma soltanto servirebbe a richiamare l'attenzione della Commissione centrale di scrutinio su di un lodevole servizio prestato presso l'Ispettorato, non potendosi tener conto di un lodevole servizio prestato presso uffici di cancelleria in quanto, in effetti, questi funzionari non hanno in questo modo prestato servizio presso cancellerie giudiziarie.

In questo senso, se l'interpretazione che va data al comma è questa, io credo che la Commissione possa accogliere questo articolo 6.

ANDREUCCI. Sono pronto a ritirare l'emendamento soppressivo che intendevo proporre poiché ho un dubbio circa la prima parte dell'articolo, in cui si dice che « Lo effettivo esercizio delle funzioni ispettive alle dipendenze dell'ispettorato generale è parificato al servizio prestato negli uffici giudiziari... ». Evidentemente è parificato anche in considerazione del lodevole servizio. Se, quindi, si tratta solo, *repetita iuvant*, di una precisazione, io non ho nulla in contrario a rivedere il mio punto di vista.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il primo comma parifica il servizio prestato; ma, circa la qualificazione del servizio viene questo secondo comma che dà una certa importanza alla dichiarazione di « lodevole », così come vuole la legge del '60.

KUNTZE. Accettiamo la dichiarazione dell'onorevole Ministro, per cui quest'ultimo comma non costituisce titolo preferenziale nei confronti degli altri!

DEGLI OCCHI. Mi sembra che l'affermazione dell'onorevole Ministro sia qualificata anche dall'espressione « terrà » in particolare considerazione... L'osservazione dell'onorevole Andreucci è serissima, ma mi pare che si possa essere tranquilli.

COMANDINI. Quel « terrà » può voler dire « dovrà »!

DEGLI OCCHI. Non credo!

PRESIDENTE. Allora, credo la Commissione possa generalmente far propria l'osservazione del collega onorevole Kuntze su questo articolo e, per quanto riguarda la portata del secondo comma, possa anche tener conto delle osservazioni dell'onorevole Ministro.

Con questa precisazione, poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne dò lettura:

ART. 7.

(*Verifiche ispettive*).

Il capo dell'ispettorato generale dispone, in conformità delle direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti.

Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale può ordinare che esse siano ripetute entro un termine minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali vengono segnalate deficienze o irregolarità.

Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari.

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne dò lettura:

ART. 8.

(*Esecuzione delle ispezioni*).

Le ispezioni ai servizi di cancelleria e di segreteria delle Corti di appello e dei Tribunali sono, di norma, affidate ai magistrati dell'ispettorato generale; quelle ai servizi di cancelleria delle Preture sono, di norma, affidate ai funzionari di cancelleria o di segreteria con funzioni di ispettore superiore o di ispettore.

Nelle ispezioni agli uffici di cancelleria o di segreteria i magistrati dell'ispettorato possono, previa autorizzazione del capo dell'ispettorato generale, farsi assistere da funzionari di cancelleria o di segreteria adibiti al servizio ispettivo.

Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari sono disciplinate dall'articolo 120 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni ed obiezioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9. Ne dò lettura:

ART. 9.

(*Relazioni e referenze ispettive*).

Al termine della verifica, l'ispettore redige una relazione nella quale menziona succintamente le irregolarità e le lacune riscontrate nei servizi e formula le proposte atte ad eliminarle.

I magistrati ispettori riferiscono anche sulla entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati, nonché sulla capacità, operosità e condotta dei funzionari addetti all'ufficio ispezionato.

I funzionari ispettori non possono esprimere apprezzamenti né raccogliere informazioni sul personale che presta servizio nell'ufficio ispezionato; per quanto concerne la attività dei magistrati essi debbono limitarsi al rilevamento dei dati statistici.

Nei casi in cui sia stata disposta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 7, una nuova ispezione, e questa constati il permanere delle deficienze o irregolarità precedentemente riscontrate, il capo dell'ispettorato generale ne informa con rapporto il Ministro per gli eventuali provvedimenti anche di carattere disciplinare.

Desidererei avere dei chiarimenti sulla portata del terzo comma di questo articolo, dove si dice che i funzionari ispettori non possono esprimere apprezzamenti né raccogliere informazioni sul personale che presta servizio nell'ufficio ispezionato. Ho l'impressione che in taluni casi, con la discrezione necessaria, si possano raccogliere informazioni, che potrebbero essere strumenti utili anche per la stesura della relazione, come ad esempio presso l'ordine degli avvocati. Salvo che l'articolo abbia una portata diversa, per esempio, quella di escludere informazioni di terzi estranei.

AMATUCCI, *Relatore*. Evidentemente questa raccolta di informazioni riguarda individui estranei all'ufficio. Il rilievo che fa l'onorevole Presidente è giusto, perché questo ispettorato deve disporre di tutti gli elementi necessari per metterli a base di una sua relazione. Solo che non si vuole allargare la raccolta di informazioni ad estranei, nel cui campo rancori, gelosie o risentimenti potrebbero creare situazioni incresciose.

PRESIDENTE. Mi rendo conto di questo, onorevole Amatucci. Ma penso che in alcune ispezioni il magistrato che presiede possa raccogliere informazioni dal Consiglio dell'ordi-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1962

ne degli avvocati o da altre persone che possano fornire elementi utili.

AMATUCCI, *Relatore*. È escluso che egli possa raccogliere informazioni dagli avvocati singoli, ma naturalmente è logico che egli possa rivolgersi al Presidente del Consiglio dell'ordine.

ANDREUCCI. Le informazioni che si assumono o le ispezioni che si fanno negli uffici sono di due tipi, cioè quelle che si fanno sui magistrati e che di fatto si limitano solo ad accertare quante sentenze penali e civili abbiano redatto e quanto lavoro abbiano svolto; e quelle che riguardano i funzionari di cancelleria, per i quali indubbiamente si tratta di un'ispezione più approfondita in ogni dettaglio. E per quanto riguarda le espressioni di apprezzamento sul personale che presta servizio nell'ufficio ispezionato, io domando perché mai non si possano esprimere questi apprezzamenti. Io comprendo l'autonomia e la sovranità della magistratura, e posso essere d'accordo che tale limitazione di apprezzamenti valga per il magistrato, così come è precisato nella legge; ma, una volta stabilita esplicitamente tale limitazione, non vedo perché lo stesso privilegio debba implicitamente essere esteso anche ai funzionari di cancelleria, che alle volte sono funzionari che amministrano beni ingenti e hanno funzioni di importanza notevole.

Per questi funzionari sarebbe, quindi, opportuno che vi fosse anche un apprezzamento sul modo in cui amministrano, in cui tengono i registri ecc.

KUNTZE. A me pare che vi sia un equivoco. Secondo me, da una lettura sia pure sommaria di questo testo, si deve fare una distinzione fra ispezione e inchiesta. L'ispezione, che può essere come sappiamo normale o straordinaria, ha lo scopo di accertare lo stato dei servizi, le irregolarità, le lacune e le deficienze che si ravvisano nei servizi stessi. Sono questi tutti elementi che si possono trarre in maniera certa e indubitabile e con la maggiore serenità dai dati obiettivi che sono forniti dal materiale che deve essere messo a disposizione dell'ispettore. Ecco perché io credo che saggiamente questa norma di legge vieti di esprimere apprezzamenti sul personale e di raccogliere informazioni. L'articolo 9 del resto va integrato con l'articolo 10, dove è specificato che, qualora queste lacune o deficienze non costituiscano più semplici irregolarità di servizio, che possono essere dovute a cause molteplici e molte volte anche a mancanza di personale, ma siano dovute invece alla malafede o all'incapacità di un

funzionario, il magistrato ispettore ne riferisce immediatamente al capo dell'ispettorato generale, e, nei casi di urgenza come ad esempio nel caso della flagranza del reato, lo stesso ispettore prende i provvedimenti che ritiene opportuno. Di questo abbiamo avuto purtroppo degli esempi in numerosi uffici giudiziari, e non soltanto a carico di funzionari, ma purtroppo e dolorosamente anche a carico di taluni magistrati. È logico che in questi casi l'ispettore non si limiterà a dare i dati statistici delle deficienze e irregolarità, ma interverrà immediatamente per evitare che quel male verificatosi in quel dato ufficio diventi addirittura una cancrena. Mi pare, quindi, che non ci siano da formulare riserve in ordine a questo articolo, il quale anzi merita da parte nostra tutta la nostra considerazione, proprio perché si è voluto evitare il timore di un abuso nell'esercizio delle sue funzioni da parte dell'ispettore, il quale deve riferire e relazionare obiettivamente senza esprimere apprezzamenti che per legge spettano esclusivamente ai superiori gerarchici di quel determinato funzionario, e non all'ispettore il quale ha solo delle mansioni di carattere temporaneo, limitate a un determinato oggetto. Ritengo, quindi, anche a nome del mio gruppo, che si possa senza preoccupazioni votare l'articolo 9 così come formulato nel testo approvato dal Senato.

GUERRIERI EMANUELE. Io concordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Kuntze, e concordo anche sul punto che la limitazione prevista dall'articolo 9 non si applica ai casi previsti dall'articolo 10, perché evidentemente non è possibile proporre dei provvedimenti disciplinari urgenti che non siano motivati. Mi pare, quindi, che si potrebbe integrare la disposizione dell'articolo 9 dicendo: « I funzionari ispettori, fuori del caso di cui all'articolo 10, non possono esprimere apprezzamenti ecc. ». In tal modo verremmo ad affermare il concetto della legittimità di questa valutazione da parte dell'ispettore in quei particolari casi nei quali riscontrino abusi e irregolarità e abbia da proporre provvedimenti.

PRESIDENTE. Lei propone un emendamento formale, o desidera un'interpretazione chiarificativa?

GUERRIERI EMANUELE. Propongo un emendamento formale.

PRESIDENTE. Sentiamo il parere degli altri componenti della Commissione, e poi l'onorevole Guerrieri deciderà se insistere nel suo emendamento.

DEGLI OCCHI. Mi pare che non abbia una concreta importanza, quando si dice « vengono accertati abusi o irregolarità gravi ». Ma quando si arriva all'inchiesta? Quando l'ispezione abbia potuto stabilire dei fatti illeciti. E allora perché impedire che si assumano delle informazioni? Gli elementi che possono essere raccolti in un'ispezione non è detto che in ogni caso possano condurre ad un'inchiesta. L'articolo 10 è un articolo che giustifica la raccolta di materiale.

ANDREUCCI. Al comma precedente si legge: « I magistrati ispettori riferiscono anche sull'entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati, nonché sulla capacità, operosità e condotta dei funzionari addetti all'ufficio ispezionato ».

A chi hanno chiesto lumi? Non è precisato! Andranno pure a informarsi presso qualcuno.

Poi si dice nel comma seguente: « I funzionari non possono esprimere apprezzamenti né raccogliere informazioni sul personale che presta servizio nell'ufficio ispezionato ». E allora la condotta da che viene fuori?

I magistrati ispettori rimangono quindici giorni sul posto e osservano discretamente per stabilire la condotta dei funzionari addetti all'ufficio ispezionato? Se i magistrati ispettori rimangono due o tre giorni sul posto, è chiaro che la condotta sarà ammirevole durante tutta la presenza dell'ispettore.

Se i magistrati che compiono le ispezioni devono riferire sulla condotta, da qualcuno debbono prendere informazioni. Perciò a me pare che sostanzialmente il magistrato che compie l'ispezione si debba astenere dal fare apprezzamenti, perché esprimere apprezzamenti vuol dire già giudicare una questione. Ma, invece, se devono esprimere il loro parere sulla condotta, dovranno raccogliere informazioni sul personale, perché altrimenti come fanno a stabilire la condotta di un funzionario?

KUNTZE. Vorrei chiarire quello che, secondo me, è il significato dell'accertamento della condotta. Secondo me si tratta di condotta di ufficio. Ora la condotta di ufficio è rilevabile non soltanto dalle informazioni, ma anche dal materiale, dai documenti. Il registro generale della procura presso il tribunale è affidato al funzionario Y e allora se l'ispettore (il quale non ha preavvisato la sua venuta) ha trovato che il registro generale è arretrato di quindici giorni, è logico che questo è un elemento per riferire sulla con-

dotta del funzionario Y. Io ho voluto fare un esempio, ma gli esempi si potrebbero moltiplicare.

La prima cosa che fa l'ispettore è di bloccare tutti i servizi e di informarsi sui funzionari preposti. Se i servizi si trovano in arretrato e si trovano in disordine, questo è un apprezzamento che non sarà riferito, ma potrà costituire un oggetto per riferire sulla condotta di quel funzionario addetto a quel particolare servizio.

Le informazioni possono essere oggetto di quelle indagini che espressamente l'articolo 12 prevede. E noi dobbiamo attribuire al magistrato ispettore, allorché è incaricato di un'inchiesta, ampi poteri.

Mi pare, quindi, che questa discussione potrebbe anche — non voglio essere presuntuoso — verificarsi. Forse anche l'onorevole ministro potrà dare maggiori chiarimenti su quello che io mi sono sforzato di dire sulla interpretazione da dare a questa norma, attraverso la rapida lettura dell'articolo.

CAVALIERE. Nel caso, ritengo opportuno che si dia la possibilità di raccogliere informazioni. È vero che gli ispettori bloccano i servizi e, fatto una specie di riscontro, possono rilevare delle irregolarità di servizio; però, queste irregolarità possono dipendere o da negligenza, quindi da colpa, oppure anche da dolo.

A termini dell'articolo 9, è vero che non potrà esprimere apprezzamenti, ma per dare elementi circa la gravità del fatto, circa le possibili conseguenze che possono derivarne, è evidente che egli deve avere la possibilità di informarsi presso qualcuno, presso gli elementi più qualificati, quelli che frequentano gli uffici ispezionati. Altrimenti resterebbe così nel vago, senza poter dare utili indicazioni perché l'ispettorato generale intervenga e stabilisca quello che si deve fare.

Non mi sembra che ci sia niente di trascendentale nel fatto di raccogliere informazioni presso persone e organi qualificati, informazioni che possono costituire utili elementi a che le proposte più opportune vengano adottate.

AMATUCCI, *Relatore*. A me pare che la confusione sia sorta tra i poteri di verifica di cui parla l'articolo 9, e l'inchiesta vera e propria. E non vi è, secondo me, alcuna ragione di allarme perché, come è detto a pagina 3 seconda colonna della relazione che ha accompagnato al Senato la presentazione del disegno di legge, gli articoli 8, 9, 10, 11 riportano, con qualche modifica e con opportuni coordinamenti, la parte degli articoli 5,

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1962

6 e 7 della legge numero 1212 del 1940 che concerne l'esecuzione delle verifiche ispettive e gli adempimenti conseguenziali. Questo solamente in sede di ispezione e non di inchiesta; perché quando si tratta di inchiesta, l'articolo 12 già richiamato parla espressamente di informazioni sul conto dei magistrati.

Ci sono due specie di attività ispettive: *la verifica* che dovrebbe svolgersi nel triennio o — in casi eccezionali — in un periodo anche più breve. Riguarda la regolarità del funzionamento degli uffici, la segnalazione di eventuali lacune da rinviare ad un'inchiesta vera e propria.

C'è poi *l'inchiesta a carico dei funzionari*, ed in modo particolare dei magistrati, e richiede delle infrazioni di natura ben diversa da quelli che sono gli adempimenti burocratici normali che l'ufficio giudiziario è tenuto ad osservare.

E siccome noi non innoviamo nulla rispetto agli articoli 6, 7 e 9 della legge vorrei pregare l'onorevole Guerrieri di non insistere sul suo emendamento.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei pregare la Commissione di lasciare il testo com'è, perché è stato studiato sulla base dell'esperienza e migliorato dal punto di vista formale, come ha testé rilevato l'onorevole Andreucci. Si tratta, in sostanza, di norme già vigenti fin dal 1940 e che non hanno dato luogo ad inconvenienti di sorta; perché indubbiamente l'articolo 9 riguarda non le inchieste, ma le verifiche ispettive normali, od eccezionali nel caso in cui vengano disposte prima dello scadere del triennio.

Nel corso della verifica evidentemente si deve accertare la regolarità del funzionamento dei servizi, e, quindi, si deve svolgere tutta una serie di accertamenti sul lavoro del funzionario addetto. Nel caso in cui si constano abusi o irregolarità lievi dipendenti da disfunzioni obiettive (per esempio insufficienza di locali o di personale) si fanno presenti nella relazione al Ministero, affinché provveda, se del caso mandando altro personale. Se invece l'irregolarità riscontrata assume carattere di particolare gravità, l'Ispettore formula le proposte al Ministero, ma può agire anche direttamente affinché queste irregolarità vengano a cessare. Per esempio in materia di fallimento le norme non vengono applicate da tutti i tribunali in maniera uniforme; in questo caso l'Ispettore può dare immediatamente disposizioni affinché una certa irregolarità, constatata in loco, venga a cessare.

Se invece l'Ispettore riscontra delle irregolarità gravi, allora egli formula le proposte relative ai provvedimenti da adottare, e se i provvedimenti sono urgenti, dispone sul posto.

L'articolo 12 invece dispone l'inchiesta amministrativa. Il testo dell'articolo presentato dal Governo andava un po' al di là di quello che è stato poi approvato in quanto consentiva di spingere l'indagine del magistrato ispettore al settore privato. Su questo argomento c'è stata una lunga discussione al Senato, e il Governo ha accettato emendamenti e proposte da ogni parte. Quindi mi pare che tutte le esigenze siano salvaguardate e pregherei gli onorevoli commissari di non rimandare al Senato il disegno di legge: abbiamo la necessità di regolare al più presto questo servizio ispettivo che serve non soltanto al Ministero, ma anche al Consiglio superiore, perché è noto che l'ufficio ispettivo è anche al servizio del Consiglio superiore. Il servizio ispettivo è fondamentale, e l'attuale provvedimento di legge lo pone su un necessario piede di autonomia. Vorrei pregare, pertanto, gli onorevoli colleghi di dare il loro voto favorevole al disegno di legge nel testo già lungamente dibattuto al Senato prima della sua approvazione.

BERLINGUER. Io aggiungo alla mia modesta richiesta la preghiera ai colleghi che hanno presentato emendamenti, di volerli ritirare. Qui sono stati forniti chiarimenti — dal Ministro e dal Relatore — chiarimenti sui vari articoli, che forniranno il sufficiente materiale per l'interpretazione di questa legge.

A parte la preoccupazione di rimandare al Senato la legge con un emendamento, io, perciò, vorrei aggiungere questa considerazione: non vorrei, cioè, che nell'interpretazione dell'articolo, se gli emendamenti vengono presentati e mantenuti, si potesse pensare che quelle limitazioni, che sono del resto state chiarite dal Ministro e dal Relatore, dovessero interpretarsi in senso restrittivo, il che certamente non è nella volontà del Legislatore.

PRESIDENTE. Dopo questi chiarimenti, chiedo agli onorevoli Andreucci, Cavaliere, Pennacchini se insistono nella loro proposta di emendamenti.

GUERRIERI EMANUELE. Io ritiro la mia proposta!

ANDREUCCI. Ritiriamo l'emendamento non senza però ribadire il nostro punto di vista.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1962

Io ritengo, per due ragioni, come si possa rilevare esservi una contraddizione in questi termini, che la prassi, come si suole dire, servirà ad eliminare. Come vice-pretore sono stato personalmente vittima in alcuni casi che si sono verificati nella sede in cui io mi trovavo. Non è certo mio intendimento far qui nomi e cognomi. Sta di fatto, però, che in alcuni casi che mi risultano direttamente non si è certamente fatto ricorso a questo criterio, quello cioè cui si riferiva l'onorevole Ministro. A questa minaccia non si è fatto ricorso, per cui, io affermo, qui, ancora una volta, o la si rinnova o non si rinnova la legge precedente. E, se non la si rinnova, la prassi costante è quella di non dare rilievo alcuno alla condotta degli addetti agli uffici ispezionati. Quando si parla di condotta non mi si venga a dire che s'intende il modo in cui il funzionario conduce la tenuta dei registri affidatigli o il modo in cui redige i verbali.

Io non parlo qui dei magistrati. Abbiamo un pò confuse le idee fra l'articolo 12 e l'articolo 9! Le mie sono, però, rimaste abbastanza chiare.

Non mi si venga a dire, dicevo, che la condotta dei funzionari viene fuori, *ex-tabulis*, dai libri. La condotta viene fuori, invece, da un complesso di elementi che certamente nei due, tre, quattro o cinque giorni in cui il funzionario rimane in quell'ufficio, non vengono rilevati.

Io ricordo, come dicevo, di aver avuto una disgrazia come vice-pretore, quando ho cercato di compiere un'azione intesa a mettere in luce la condotta del responsabile di un certo ufficio e del suo cancelliere che, mentre trascurava il proprio lavoro, s'intratteneva in ufficio in attività non edificanti. E a conclusione di tutto questo io sono stato pregato, come risultato della perfetta inchiesta, di rassegnare le dimissioni!

Per contro il cancelliere poi è stato premiato in quanto dalla posizione in sott'ordine è finito cancelliere capo. Dopo di che, come sia apparsa la condotta al ministero di questo tale, che tra l'altro firmava cambiali con il nome di avvocati, ecc., io non lo so. So, però, che ora è cancelliere capo di una delle più grosse preture dell'Emilia. Arrivati a questo punto, penso che il Ministro di allora avrebbe anche potuto trovare il modo, o avrebbe dovuto poter trovare il modo, di mandare questo individuo a fare un lavoro di altro genere e da un'altra parte.

Detto questo, io ritiro l'emendamento, fidando che i tempi siano mutati, per quan-

to non appaia, e che in futuro nelle ispezioni, da parte dei magistrati ispettori, si accertino gli elementi concreti di una condotta: se uno contrae debiti, intrattiene donne di malaffare in ufficio, se esercita un certo lavoro che dovrebbero esercitare solo gli avvocati. In una parola, se anziché fare il cancelliere fa tutt'altra cosa.

PRESIDENTE. A parte le motivazioni, ringrazio l'onorevole Andreucci per...

ANDREUCCI. Insomma, bisogna ch'io lo denunci il cancelliere perché venga fuori una inchiesta amministrativa! Perché il suo comportamento raramente è denunciato da altri. Quindi io, avvocato, devo fare una denuncia. Ora, se gli avvocati debbono difendere non solo l'ordine, ma anche il sott'ordine giudiziario, allora dove andiamo a finire?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Andreucci, tutti i fatti denunciati rientrano nell'ambito di una cattiva condotta, un cattivo comportamento in ufficio. Ma se si verifica questo, questo attiene alla cattiva applicazione, semmai, della legge e non già alla legge. In quei casi, infatti, si potevano prendere le debite informazioni, perché ci si poteva domandare se quel cancelliere faceva quelle determinate cose in ufficio.

ANDREUCCI. Ma, com'è possibile? Qui non si dice: possono raccogliere informazioni fuori!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Nel senso che non possono, i magistrati ispettori, raccogliere voci; ma possono benissimo interrogare il pretore, ad esempio.

KUNTZE. Sono casi particolari.

PRESIDENTE. Prendendo nota delle ulteriori spiegazioni forniteci dall'onorevole Ministro dopo i precedenti chiarimenti e tenendo conto altresì delle osservazioni che sono state fatte, specie nell'illustrazione dell'emendamento che gli onorevoli proponenti dichiarano di ritirare, non essendo stati presentati altri emendamenti, pongono in votazione l'articolo 9 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

(Obbligo di denuncia).

Se nel corso delle ispezioni vengono accertati abusi o irregolarità gravi, l'ispettore ne informa immediatamente il capo dello

ispettorato generale, formulando le proposte circa i provvedimenti da adottare; quando dal ritardo possa derivare pregiudizio, dà egli stesso le disposizioni atte ad eliminare gli inconvenienti.

Prima di procedere all'esame di tale articolo, giunti a questo punto devo rivolgere, o meglio rinnovare la preghiera agli onorevoli colleghi, di rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge, per continuare la discussione del disegno di legge sull'ordinamento della professione di giornalista.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Prima di passare alla legge sull'ordinamento professionale dei giornalisti, desidero dare una comunicazione che riflette il complesso dei provvedimenti relativi alle promozioni dei magistrati. Il collega onorevole Bisantis ha annunciato una serie di emendamenti che intende proporre al disegno di legge n. 2877, e che andranno esaminati quando sarà il momento. Poiché qualcuno di questi emendamenti, e particolarmente uno che ha carattere aggiuntivo all'articolo 31, e può essere considerato come un articolo 31-bis, implica un onere finanziario, chiedo di essere autorizzato fin d'ora, per guadagnare tempo, a trasmettere alla V Commissione (Bilancio) il testo di quegli emendamenti che implicano onere finanziario, perché, impregiudicato il nostro esame, essa esprima su questi emendamenti il suo parere.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ordinamento della professione di giornalista (1563) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Pintus: Dell'ordine dei giornalisti (1033).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento della professione di giornalista » (1563) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Pintus: « Dell'ordine dei giornalisti » (1033).

Nell'ultima seduta avevamo discusso e votato l'articolo 7. Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura nel testo governativo:

ART. 8.

Cariche del Consiglio.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente deve essere scelto tra i componenti del Consiglio iscritti nell'albo dei giornalisti professionisti.

All'articolo 8 sono stati presentati due emendamenti, uno del Comitato ristretto e l'altro dei colleghi Pennacchini e Andreucci.

Il Comitato ristretto propone di sostituire le parole: « Il presidente deve essere scelto fra i componenti del Consiglio iscritti nell'albo dei giornalisti professionisti », con le parole: « Ove il presidente sia iscritto all'albo dei giornalisti professionisti, il vicepresidente deve essere scelto fra i pubblicisti, e reciprocamente ».

Gli onorevoli Pennacchini e Andreucci propongono di sostituire questo testo con il seguente: « Il presidente deve essere scelto fra i componenti del Consiglio iscritti nell'albo dei giornalisti professionisti, e il vicepresidente fra quelli iscritti nell'albo dei pubblicisti ».

L'onorevole Comandini ha facoltà di illustrare l'emendamento del Comitato ristretto.

COMANDINI. Noi abbiamo voluto mettere su un piede di parità le due sottocategorie, stabilendo, però, che i due incarichi dovessero essere divisi fra le due categorie. Al contrario, l'emendamento Pennacchini-Andreucci stabilisce una priorità dei professionisti.

A mio avviso si deve insistere sulla posizione che avevamo approvata in Comitato ristretto. Peraltro è chiaro che non si tratta di una di quelle questioni che possono determinare una frattura nella costruzione della legge. Si tratta solo di sottolineare quella considerazione, che ho già ripetuta varie volte fino alla noia e che mi scuso di dover ripetere ancora: e, cioè, che molto spesso nell'elenco dei pubblicisti sono iscritti nomi che con la nuova disposizione non sarebbero eleggibili alla carica di presidente, mentre per il passato proprio dai pubblicisti sono venuti fuori i più illustri presidenti della stampa, da Ruggero Bonghi, a Luigi Luttazzi, a Salvatore Barzilai, a Vittorio Emanuele Orlando. Mi pare che considerare costoro giornalisti di minor diritto rispetto agli altri sia una incon-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1962

gruità. Ecco perché insisterei per mantenere una posizione di parità tra le due categorie.

PRESIDENTE. L'onorevole Pennacchini ha facoltà di illustrare l'altro emendamento.

PENNACCHINI. Onorevole Presidente, l'emendamento che il collega Andreucci ed io abbiamo presentato, rappresenta, a mio avviso, un temperamento tra la formulazione dell'articolo 8 del disegno di legge governativo, implicitamente contrario alla posizione dei pubblicisti, per quanto taccia sull'argomento, e la formulazione dell'articolo 8 come prevista dal Comitato ristretto, il quale pone su posizione di parità le due categorie. Secondo il mio emendamento si prevede da un lato che la funzione del presidente venga esercitata da un iscritto all'albo dei professionisti, ma, dall'altro si aggiunge quanto manca nell'articolo 8 del testo governativo, e, cioè, che il vicepresidente debba essere iscritto all'albo dei pubblicisti. Pur tenendo conto delle validissime osservazioni per quanto riguarda alcuni casi di pubblicisti assai insigni, per i quali casi specifici io mi associo completamente alla dichiarazione di assoluta dignità e superiorità di alcune firme del giornalismo italiano che sono state iscritte nell'albo dei pubblicisti, mi pare, però, che qui, dovendosi disporre con una norma di carattere generale, non possa essere messa in dubbio quella che è la preminenza della categoria dei giornalisti rispetto a quella dei pubblicisti, che risulta fra l'altro anche dalla formulazione dell'articolo 2 che abbiamo già approvato; nella discussione di questo articolo 2 abbiamo detto che la composizione dei Consigli regionali deve essere fatta con un numero di giornalisti superiore di quello dei pubblicisti. Ora a me pare che questo riconoscimento di questa preminenza di carattere generale, senza scendere ai casi singoli naturalmente, risulta, da tutto l'insieme della legge. Se poi ci inoltriamo nell'esame degli altri articoli, vedremo come questa differenziazione di funzioni con carattere preminente dei giornalisti rispetto ai pubblicisti emerga anche nel corso dei successivi articoli. Non posso essere certamente accusato di poca tenerezza nei confronti dei pubblicisti, perché sono stato anche presentatore di un altro emendamento, peraltro non approvato, in cui si volevano estendere le possibilità per i pubblicisti di ottenere l'iscrizione all'albo. Ma mi pare che nel caso specifico non si possa fare a meno di destinare alla carica di presidente un iscritto all'albo dei professionisti e a quella di vicepresidente un iscritto all'elenco dei pubblicisti.

Per analogia ho presentato un altro emendamento all'articolo 18. Si tratta dello stesso principio, proiettato sul Consiglio nazionale anziché sui Consigli regionali. Se lei ritiene, potrei illustrarlo fin da adesso.

PRESIDENTE. Trattandosi di argomento connesso alla materia trattata, l'onorevole Pennacchini ha facoltà di illustrarlo fin d'ora.

PENNACCHINI. Si tratta anche qui di affidare la carica di presidente nazionale dell'albo a un iscritto giornalista e quella di vicepresidente a un iscritto pubblicista. Fra l'altro il mio emendamento andrebbe a sanare un'involontaria contraddizione in cui è caduto il Comitato ristretto nella formulazione degli emendamenti, in quanto all'articolo 18 come ultimo comma il Comitato ristretto propone che i componenti del Comitato esecutivo debbano essere scelti fra gli iscritti all'albo dei professionisti, i revisori dei conti fra gli iscritti che non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio cariche di consiglieri, ecc. Invece al secondo comma si dice che il Comitato esecutivo è composto di sei professionisti e sei pubblicisti. Vi è, quindi, una contraddizione da correggere.

Ora il mio emendamento dirime anche tale difficoltà e, d'altra parte, nello spirito di quanto ho precisamente dichiarato per quanto riguarda anche l'articolo 8, mi pare che conservi questa posizione di riconoscimento della particolare diversità di funzioni fra giornalisti e pubblicisti, sulla quale, a mio avviso, non si possono fare discussioni.

Pertanto, salvo sentire quanto diranno gli altri onorevoli colleghi, io mi riservo, onorevole Presidente, di chiedere la votazione del mio emendamento.

SCHIAVETTI. Per quello che riguarda l'articolo 8, io sono favorevole all'emendamento proposto dal collega Pennacchini.

Il testo sul quale noi discutiamo, presentato dall'onorevole Gonella, è un testo che si ispirava all'idea di una posizione di priorità dei giornalisti professionisti, nell'organizzazione professionale.

Invece in questa Commissione è prevalso un altro criterio: quello, cioè, di ridurre questa priorità.

Ormai avendo la Commissione cominciato ad adottare un criterio diverso, è logico che mantenga questo criterio anche per gli altri articoli. Non dico che sarebbe un gran male che ci si mantenesse aderenti a un criterio permanente. Ora, avendo accettato il criterio della riduzione di un'eccessiva priorità data ai giornalisti professionisti, mi pare che

l'emendamento proposto dal collega Pennacchini risponda proprio a questo indirizzo che la Commissione ha già accettato.

Giacché ho la parola, non possono lasciare passare l'affermazione del collega Comandini per quel che riguarda l'eccellenza dei pubblicisti rispetto ai professionisti. Faccio osservare semplicemente che le qualità per cui Barzilai e Ruggero Bonghi furono chiamati alla presidenza dell'Associazione della stampa, non riguardano attività giornalistiche, ma riguardano attività svolte in altri settori.

Per me se si vuole fare una cosa veramente organica e seria, bisogna mantenere la priorità data ai giornalisti professionisti, che sono gli unici che possono garantire l'esercizio della professione. Ma siccome abbiamo adottato un criterio leggermente modificato, manteniamo questo criterio.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere un chiarimento ai colleghi Pennacchini e Andreucci.

Nell'ipotesi che fosse adottato l'emendamento Pennacchini, se si verificasse l'ipotesi della nomina di Vittorio Emanuele Orlando a presidente del Consiglio dell'Ordine, che pensano di dire? Lo considererebbero un inconveniente notevole e, quindi, tale da fare abbandonare l'idea di una tale nomina?

È una domanda che pongo.

PENNACCHINI. Non possiamo disporre in via definitiva, tenendo presente il caso singolo. Nessuno di noi può rammaricarsi che alcuni insigni luminari della parola possano adire alla massima carica del Consiglio dell'Ordine. Ma mi pare che tutta la legge è informata ad un determinato criterio, sul quale non è possibile accettare delle deroghe. Io riterrei che nonostante tutto si debba insistere sul mio emendamento, proprio per assicurare un'uniformità di trattamento.

Noi disponiamo per l'avvenire e, quindi, non possiamo prevedere quelle che saranno le persone che domani potranno essere degne di rivestire questa carica. D'altra parte io penso che non mancherà il modo, nella formulazione del regolamento, di includervi istruzioni per l'iscrizione di questi nomi particolarmente illustri nell'albo dei giornalisti professionisti. Qualora si voglia ottenere veramente la presidenza di alcuni nomi illustri, certamente non sarà difficile iscriverli all'albo.

Anzitutto la legge dispone per l'avvenire e, quindi, per quanto riguarda tutte le iscrizioni all'albo passate, rimangono in vigore fino a prova contraria. Noi possiamo giudicare della superiorità di un nome rispetto ad un altro e se un particolare nome di eccezionale

rilievo ritiene, a suo avviso, di militare nei ranghi dei pubblicisti e non dei professionisti noi avremo un altro presidente. Non possiamo, in vista della possibilità che esista una schiera di nomi estranei al giornalismo, nel campo dei pubblicisti, non possiamo, ripeto, accettare un criterio che mi pare vada contro allo spirito generale informatore della presente legge.

MIGLIORI. Osservo che i giornalisti sono liberi di eleggere un presidente. Bisogna consentire loro di eleggere presidente anche un non professionista, quando si tratti di una persona che può portare in quella carica un lustro e un'utilità politica e pratica alla loro categoria. Per me vincolarsi ad eleggere presidente un professionista, significa impedire quella possibilità.

Quindi, io penso che il testo del Comitato ristretto possa essere seguito e adottato, senza mancare di riguardo alla categoria dei giornalisti professionisti.

PRESIDENTE. A questo punto vorrei un chiarimento. Siccome mi pare che in alcuni Albi professionali regionali il numero dei pubblicisti sia maggiore di quello dei professionisti, non può verificarsi, almeno in teoria, il caso che, per quell'umano spirito di solidarietà cui molti colleghi si abbandonano, venga eletto una volta tanto un pubblicista?

SCHIAVETTI. Ma mi pare che i pubblicisti, come numero, siano sempre superiori ai professionisti. I dati al 31 dicembre 1961 danno infatti:

a Bari 56 professionisti e 248 pubblicisti;
a Bologna 186 professionisti e 418 pubblicisti;
a Firenze 171 professionisti e 324 pubblicisti.

Le due associazioni più grandi hanno la seguente forza:

Milano 873 professionisti e 859 pubblicisti;
Roma 1793 professionisti e 2775 pubblicisti.

A Milano si verifica il caso opposto, del numero dei professionisti superiore a quello dei pubblicisti. Questo è anche logico perché a Milano il giornalismo professionale ha un grandissimo sviluppo.

PRESIDENTE. Mi autocritico. Siccome la elezione emana dal Consiglio, i cui componenti di maggior peso sono i professionisti, vuol dire che se a presidente viene eletto un pubblicista, tutti riconoscono che ne è assolutamente degno.

SCHIAVETTI. Desidero ancora fare un'osservazione per quanto riguarda la presidenza data ad un professionista o ad un pubblicista.

A mio avviso, si può anche capire che alla presidenza dell'organizzazione sindacale, dato

anche il valore morale e politico che la sua nomina può avere, vi sia un presidente appartenente ai pubblicisti. Quando si parla di Associazione della stampa si parla di un'organizzazione sindacale. Ma qui siamo sul terreno professionale che è completamente diverso. Per me sarebbe meno tollerabile che un pubblicista potesse essere presidente dell'organismo professionale, perché i veri soggetti del diritto professionale sono i giornalisti professionisti; perché i pubblicisti sono normalmente collaboratori — quasi sempre saltuari — di giornali e riviste mentre il professionista ha veramente un complesso di diritti e doveri da rispettare e può anche incorrere in serie ed efficaci sanzioni nel caso in cui non compia il proprio dovere. Per questo aspetto, penso che la carica di presidente dell'Ordine professionale debba spettare ad un giornalista professionista. Invece si può capire il caso inverso per le singole Associazioni della stampa.

PINNA. Aderisco pienamente alla tesi espressa con l'emendamento del Comitato ristretto, e ne dichiaro brevemente la ragione.

Anzitutto contesto che anche parlando, come ha fatto or ora il collega Schiavetti, di ordini professionali, vi sia un diritto dei professionisti ad una affermata preminenza, o priorità che dir si voglia. Se è vero che i professionisti sono soggetti importanti del giornalismo, non è meno vero che anche i pubblicisti — dato anche il loro numero che è notevole nella maggior parte dei casi — rappresentano pur sempre un peso non indifferente. D'altra parte mi pare che l'onorevole Presidente poc'anzi abbia centrato il problema con la sua richiesta di chiarimento. Egli ha detto: « ora sarebbe impossibile far eleggere presidente un pubblicista insigne? » Sì, a norma di legge sarebbe impossibile; però non è impossibile ottenere che questo pubblicista si iscriva all'albo dei professionisti.

Il che è semplicemente assurdo, e meglio di tutto proprio questo assurdo dimostra l'infondatezza dell'emendamento proposto dagli onorevoli Pennacchini e Andreucci.

La verità è quella che ha detto l'onorevole Migliori poco fa: perché non lasciare liberi i giornalisti di eleggere chi vogliono? Perché il presidente deve essere necessariamente un professionista? Fino a questo momento non ho ascoltato se non le ragioni — che, a parer mio, non appaiono molto persuasive — dell'onorevole Schiavetti; mentre invece c'è un'altra considerazione — secondo me preminente — da fare: perché stabilire — con la norma della elezione obbligatoria di un professionista a

presidente — una frattura fra le due categorie? Se nella maggioranza del Consiglio vi saranno i professionisti, essi eleggeranno un professionista; ma se per avventura un pubblicista emerge di gran lunga sugli altri, ebbene può essere eletto presidente, e non deve essere una disposizione di legge a vietare questa possibilità. Mi pare che questo sia stato il voto del Comitato ristretto.

E non è vero — come ha affermato l'amico Schiavetti — che soltanto un presidente appartenente all'ordine dei professionisti possa salvaguardare i diritti dei giornalisti. Un pubblicista insigne potrebbe ugualmente ottenere il rispetto dei diritti di tutti i giornalisti.

Per queste ragioni, aderisco pienamente alla tesi espressa nell'emendamento del Comitato ristretto.

ANDREUCCI. Vorrei dare una risposta al collega Pinna — se mi fosse possibile darla — facendo riferimento ad altri ordini.

In sostanza, la definizione dei professionisti e dei pubblicisti data all'articolo 1 dice che i veri servitori della stampa, i veri lavoratori della stampa in senso aperto e pieno sono i professionisti. Gli altri fanno i pubblicisti per molte ragioni, perché per esempio anche la stampa può essere un aspetto della loro professione normale; ma sostanzialmente non si può identificare nel pubblicista la vera professione del giornalista.

Anche nell'ordine degli avvocati esistono due categorie di iscritti: una normale, ed è quella che sostanzialmente fa l'avvocato, e quella di iscritti all'albo speciale, che comprende coloro che si dedicano all'assistenza legale delle aziende, delle imprese di assicurazioni ecc. Da questo albo speciale non possono essere tratti i dirigenti del Consiglio forense.

A me pare che la questione — così prospettata — si armonizzi con la sostanza vera delle cose. Quanto alla preoccupazione che un illustre pubblicista (che può anche essere illustre per motivi che nulla hanno a che fare con la sua attività di pubblicista) debba ad un certo momento essere chiamato a reggere l'ordine dei giornalisti, mi pare eccessiva.

Secondo me, gli ordini traggono lustro non tanto dalle persone che li presiedono ma da chi li compone. Per cui non troverei niente di straordinario che un illustre pubblicista non potesse essere nominato presidente dell'ordine dei giornalisti; come non troverei niente di strano che non possano essere eletti presidenti del loro ordine gli avvocati esercitanti altre funzioni. Per cui, io non troverei nulla di strano che illustri pubblicisti potes-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1962

sero essere ineleggibili a presidente dell'ordine dei giornalisti, come non troverei nulla di strano che altri grossi nomi non potessero essere eleggibili a presidente dell'ordine degli avvocati.

Per cui, io insisterei sull'emendamento proposto proprio per questo, perché ritengo che la vera professione che noi, in questo caso dobbiamo considerare, è in primo luogo quella dei giornalisti e, secondariamente, quella dei pubblicitari.

Potrei aggiungere che il numero dei pubblicitari — e lo dico perché lo si desume da quella infinità di bollettini parrocchiali, o giù di lì, che circolano! — è molto maggiore del numero dei professionisti. Comunque ci troviamo di fronte ad una situazione di questo genere, che, cioè, nel grande numero dei pubblicitari, gran parte si tratta in realtà di gente impegnata in funzioni che, dal punto di vista giornalistico non hanno gran rilievo. Per questo io insisterei, ripeto, nel mantenere l'emendamento.

SCHIAVETTI. Un inconveniente che si rileva è questo. Gran parte dei pubblicitari appartengono anche ad altri albi professionali. E, sarebbe quanto meno strano che uno, iscritto ad un certo albo, andasse a fare il presidente di un altro ordine. I giornalisti professionisti sono vincolati ad un solo albo, allorché tutti i pubblicitari possono andare in qualsiasi altro ordine. Quindi, in questo caso, gran parte dei pubblicitari verrebbero ad appartenere a due albi almeno, il che rappresenterebbe un'incongruenza di fronte al criterio generale che regola le professioni in Italia.

Io so che significa la professione del giornalista nell'ambito del giornale, quale si esercita giorno e notte in una redazione e quale interesse ha da difendere, e quale sia, per contro, quella del pubblicitario, il quale per solito fa del giornalismo soltanto saltuariamente ed ha il centro di gravità dei propri interessi in altri settori di attività!

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

SCHIAVETTI. Nella prima parte di questa discussione, nei giorni scorsi, è stato accettato un criterio misto, come dicevo, secondo me a torto, e si è moderata la priorità dei professionisti. Comunque...!

COMANDINI. È stato detto qui che io ho stabilito, portando gli esempi che ho portato, una specie di preferenza, di giudizio, sul valore dei pubblicitari nei confronti dei professionisti.

Affatto! Mi guardo bene dal dire cose del genere. Non l'ho mai pensato. Soltanto io portavo un esempio dell'assurdo, dicendo che coloro che hanno portato maggior lustro alla categoria dei giornalisti sarebbero oggi diventati cittadini di minor diritto!

Un secondo punto su cui prego gli onorevoli colleghi di voler meditare è questo. Noi, con l'articolo 2 abbiamo stabilito, e giustamente, una prevalenza numerica dei professionisti nei confronti dei pubblicitari nei consigli che debbono eleggere il presidente. Ora, perché vogliamo adesso impedire che i pubblicitari che sono stati eletti e che sono in minoranza in quei consigli, possano, ove riscuotano la fiducia della maggioranza dei professionisti, accedere alla presidenza dell'ordine? Io dico questo, se sono maggioranza i professionisti, evidentemente questi ultimi sono in condizioni di eleggere uno dei loro; se questo non fanno, significa che la persona che viene eletta ha tale autorità da soddisfare anche la maggioranza dei professionisti.

BREGANZE, *Relatore*. Avendo ascoltato le varie osservazioni formulate dagli onorevoli colleghi intervenuti, come relatore non posso che apprezzare lo spirito che tutti li ha animati pur nella diversità dei punti di vista. Ho la sensazione — salvo ascoltare quello che ora ci dirà in merito l'onorevole rappresentante del Governo — che la formulazione adottata dal Comitato cercasse di tener conto di tutte le possibilità e che non precludesse in via assoluta l'eventualità che fosse eletto un pubblicitario, anche se, per la natura delle cose, può sempre verificarsi che in alcuni casi un pubblicitario eminente venga eletto da un consiglio in gran parte, in maggioranza formato da professionisti.

Questo mi indurrebbe, salvo, ripeto, sentire il parere dell'onorevole Sottosegretario di Stato, ad accogliere il punto di vista e, quindi, la formulazione del Comitato, che è tale per cui lascia contemporaneamente aperta la porta a situazioni che, come già in passato, anche in futuro possono apparire suscettibili di condurre ad importanti affermazioni del settore giornalistico.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non tanto la formulazione quanto il concetto informatore mi sembra che vada tenuto presente quale era stato presentato nel disegno di legge; in quell'articolo si era affermato il concetto che il presidente dell'ordine dovesse essere fra i professionisti. Si era, quindi, scelto un certo criterio da seguire in questo caso e negli

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1962

altri che si sarebbero presentati negli articoli successivi.

E la scelta è stata fatta per un elementare concetto al quale del resto ha abbondantemente accennato l'onorevole Schiavetti, e, cioè, che i professionisti rappresentano proprio l'attività tipica professionale, e, quindi, per la loro continuità in tale attività hanno maggior diritto di rappresentare la classe nell'ordine dei giornalisti. Ora l'emendamento dell'onorevole Pennacchini porta indubbiamente al compromesso cui ha accennato Schiavetti, ma io lo trovo giusto e opportuno, perché stabilisce un certo equilibrio nella distribuzione delle cariche fra le due famiglie che compongono l'ordine dei giornalisti. Perciò, tenendo fermo il concetto che la presidenza debba essere affidata sempre e in ogni caso a un professionista, non mi oppongo che per la vice presidenza si possa e si debba anzi prescegliere un pubblicitista.

E, quindi, sono contrario all'accoglimento dell'emendamento suggerito dal Comitato ristretto, che stabiliva una specie di alternativa di scelta fra professionisti e pubblicitisti.

PRESIDENTE. Al testo dell'articolo 8 vi sono due emendamenti, l'uno del Comitato ri-

stretto e l'altro degli onorevoli Pennacchini e Andreucci, dei quali ho dato prima lettura. Dovremmo votare per primo l'emendamento che è più lontano dal testo governativo, e, cioè, l'emendamento del Comitato ristretto. Infatti esso propone di sostituire le parole: « Il presidente deve essere scelto fra i componenti del consiglio iscritti nell'albo dei giornalisti professionisti » con le parole: « Ove il presidente sia iscritto all'albo dei professionisti il vice presidente deve essere scelto fra pubblicitisti, e reciprocamente ». Data la concomitanza della seduta dell'Assemblea che impone la presenza in Aula della maggior parte dei colleghi della Commissione, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI